REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

Capo I
FINALITA'

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni contributi e vantaggi economici di qualunque genere a persone o ad associazioni o ad enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.90 n. 241;

ART.2

1.L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamento e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono

ART.3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART.4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune , per la durata prevista dalla Legge.

COMUNE DI PIOLTELLO (PROV. MILANO)

2. Il rilascio di copie del presente Regolamento può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede, previo pagamento dei soli costi fissati.

Capo II
PROCEDURE

ART.5

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione adottata entro un mese dall'approvazione del Bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziaria o del verificarsi di eventi imprevedibili.

ART.6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici sia ordinari che per singole iniziative devono essere firmate dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi e devono contenere la seguente documentazione:

- relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta entro i termini per la presentazione della domanda e dell'attività da svolgere successivamente;
- atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto, da cui risulti che l'Ente non persegue fini di lucro;
-bilancio consuntivo, riferito all'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
-dichiarazione attestante se all'Ente siano stati assegnati, nel corso dell'anno e per l'attività svolta, contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici e privati. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo che l'Ente erogante.

2. Le istanze devono essere redatte su moduli predisposti all'uopo.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659.

ART.7

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.

2. La Giunta tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in Bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano, con provvedimento motivato..

Capo III
SETTORE D'INTERVENTO

ART.8

1.Le attività per le quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono da individuarsi di norma nei seguenti ambiti:

a) assistenza e sicurezza sociale
b) attività sportive e ricreative del tempo libero
c) sviluppo economico
d) attività culturali ed educative
e) tutela dei valori ambientali

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

Capo IV
SOGGETTI AMMESSI

ART.9

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finaziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2.In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Cap.V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART.10

1.Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività che esse vengono realizzate con il concorso del comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore della manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART.11

Gli interventi di assistenza economica e sociale per i cittadini in difficolta vengono effettuati sulla base del regolamento per l'assistenza economica e sociale approvato con delibera di C.C. n. 76 del 8.5.89, e successive modifiche che forma parte integrante del presente regolamento.

ART.12

Gli interventi del Comune per la promozione e il sostegno delle Associazioni che operano nel privato sociale e delle Associazioni di volontariato sono finalizzati allo svolgimento di attività socialmente utili, nell'ottica diuna fattiva collaborazione e integrazione con i programmi messi

in atto dall'Amministrazione Comunale.

Capo VII
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

ART.13

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
Il comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità,, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

ART.14

La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.19, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggettto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservzione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Capo VI
SVILUPPO ECONOMICO

ART.15

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso,quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunali.

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate

tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

Capo VII
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART.16

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
b) a favore di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
c) a favore dei sogetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della collettività;
d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del comune e di quelle altre comunità nazionali o straniere;
e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, ressegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono per la sua valorizzazione.

ART.17

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

CAPO VIII
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 18

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunali sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari, che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e iniziative utili per la loro protezione.

CAPO IX
INTERVENTI STRAORDINARI

ART.19

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

Capo X

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART.20

1.E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persene fisiche, a cui siano stato erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituizione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART.21

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come espresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
a) assistenza e sicurezza sociale
b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
c) sviluppo economico
d) attività culturali ed educative
e) tutela dei valori ambientali
f) interventi straordinario

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo
b) finalità dell'intervento, espressi in forma sintetica
c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno
d) durata, in mesi, dell'intervento

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'alco sono indicati:
a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica

dell'ente o forma associativa o societaria;
b) indirizzo
c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
d) importo valore economico dell'intervento totale nell'anno
e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare)

ART.22

L'albo é pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima disponibilità di accsesso e pubblicità attraverso i serv izi d'informazione che verrano istituiti in conformità dell'apposito regolamento.
Copia dell'albo é trasmessa dal sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

ALLEGATO N°1

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIALE

ART.1

Premesso che le prestazioni economiche sono ispirate ai seguenti principi:

a) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi situazioni di insufficienza di reddito, evitare l'istituzionalizzazione di minori, inabili o anziani e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei in transitorie difficoltà economiche;

b) riconoscere al cittadino la possibilità di ricercare nel proprio ambito familiare o sociale quel sostegno o quelle prestazioni rese necessarie da particolari bisogni meritevoli di intervento sociale e come tale da remunerarsi totalmente o parzialemente se onerosi,attraverso un intervento pubblico commisurato alle condizioni economiche personali o familiari dell'utente;

c) promuovere l'uniformità degli interventi, la riduzione della discrezionalità al minimo livello di salvaguardia mediante l'adozione del parametro del minimo vitale;

d) stimolare o recuperare l'autosufficienza, ampiamente intesa delle persone o delle famiglie, evitando l'adagiamento in situazioni di dipendenza dell'assistenza pubblica;

e) richiamare i congiunti delle persone in stato di bisogno a prestare gli alimenti secondo gli obblighi di legge.

Il comune di Pioltello per corrispondere alle finalità di cui alle leggi statali (DPR N. 616/77, Legge 833/78) e regionali (LR. 1/86) approva il presente regolamento per l'assistenza economica e sociale.

ART.2

L'assistenza economica consiste in sussidi in denaro nelle modalità di seguito specificate:

a) **SUSSIDI CONTINUATIVI**: per l'infanzia in condizioni di abbandono ed illegittima, le madri nubili, gli adulti indigenti o con problematiche psichiatriche, gli anziani ed altri cittadini in difficoltà;

b) **SUDDIDI PER ACCESSO AI SERVIZI**: case di riposo, centri di accoglienza, centri di riabilitazione non convenzionati ecc.;

c) **ESONERI PER L'ACCESSO AI SERVIZI**: asili nido, soggiorni estivi e centri ricreativi diurni estivi;

d) **SUSSIDI STRAORDINARI**: tesi ad affrontare situazioni di emergenza o contingenti;

e) SUSSIDI: agli indigenti per sostenere l'onere relativo alla partecipazione alla spesa sanitaria;

f) **SUSSIDI**:per ex detenuti/famiglie e vittime del delitto

g) **AVVIO**: di una politica di intervento di minimo vitale

ART.3

Per accedere alle prestazioni di cui sopra, i cittadini interessati (o persone da loro delegate) devono compilare e firmare un apposito modulo di domanda da ritirarsi e riconsegnarsi in Comune - Ufficio Servizi Sociali.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:
-stato di famiglia o autocertificazione
-busta paga di ciascun componente il nucleo familiare o tesserino di disoccupazione, oppure il mod. 101/201 od il mod. 740;
-fotocopia del libretto di pensione;
-ricevuta del canone di locazione;
-ogni altro documento ritenuto allo scopo.
La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale.
Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta incompleta, il richiedente viene inviato ad integrare la dichiarazione o la documentazione allegata.

ART.4

Tutte le informazioni riguardanti l'esistenza di parenti tenuti per legge agli alimenti e le reali disponibilità economiche del richiedente vengono raccolte direttamente alle fonti.

ART.5

La Giunta Comunale, per l'esame di ogni domanda e per valutare la situazione socio-economica in base alle dichiarazioni dell'interessato, alla documentazione richiesta ed alle ulteriori informazioni ritenute necessarie per avere un quadro oggettivo della situazione generale, raccolte attraverso il competente servizio dell'ufficio di Polizia Municipale.

ART.6

Tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o professionali, vengono a conoscenza di notizie riguardante i singoli richiedenti, sono tenuti al rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

ART 7

I cittadini, le cui richieste di assistenza economica e sociale, abbiano avuto esito negativo o comunque per essi insoddisfacente, possono presentare ricorso al Sindaco o all'Assessore competente; gli stessi, qualora ritenessero motivato il ricorso, faranno procedere un supplemento di istruttoria ed istituiranno nuovamente la pratica del cui esito si darà risposta entro i successivi 30 giorni.

ART.8

Le prestazioni monetarie da erogarsi a persone bisognose si suddividono in:

a) **ORDINARIE**
- sussidi continuativi per bisogni vitali
- sussidi temporanei per bisogni vitali
- sussidi per bisogni particolari
- sussidi/prestiti in attesa di prestazioni previdenziali

b)**STRAORDINARIE**
- contributi straordinari
- contributi per indigenti di passaggio
- contributi per pagamento canoni locazione e spese riscaldamento
- contributi per pagamento ticket sanitari

ART.9

Le prestazioni mensili ordinarie sono erogate dal Comune a persone o nuclei familiari che per condizioni di vita o di salute versano in stato di effettivo bisogno e necessitano quindi di un aiuto economico che consenta loro di raggiungere il minimo vitale (art. 15)
Sono assistibili, inoltre, con sussidi ordinari temporanei per bisogni vitali le persone o i nuclei temporaneamente sprovvisti di reddito sufficiente ai bisogni vitali, in quanto non possono momentaneamente accedere al lavoro o ne siano emarginati per cause non totalmente imputabili alla loro volontà. La durata massima di questo tipo di contributo è fissata in sei mesi.
L'erogazione del contributo può avvedire anche sotto forma di fornitura di generi alimentari o di altri beni di consumo primario.

L'importo mensile delle prestazioni di cui sopra è determinato in misura tale da integrare il reddito percepito detratto l'importo del canone di locazione (nei limiti previsti dalla normativa della L.R. 91/92) fino alla copertura del minimo vitale.
Assegni di mantenimento ordinari spettano a quei cittadini in età evolutiva ed adulta che, affetti da rilevanti disturbi psichici e/o con pregressa istituzionalizzazione, presentano notevoli problemi di dipendenza sociosanitaria.
L'entità del contributo, viene lasciato alla determinazione dell'equipe sociosanitaria che si avvale per lo scopo di tabelle di riferimento oggetto di deliberazione del Comitato di Gestione dell'USSL.
Mediante prestazioni monetarie ordinarie deve essere garantito il necessario sostegno finanziario alle famiglie affidatarie di minori; l'entità del contributo mensile dovrà essere stabilito in relazione alle prestazioni che la famiglia affidataria deve fornire in base all'età ed alle esigenze psicofisiche e sociali del minore.

Tra le forme di contributo ordinario, agli aventi diritto, è previsto l'esonero parziale/totale per l'accesso ai servizi quali:asilo nido, soggiorni estivi e centri diurni estivi.

ART.10

Il contributo mensile continuativo ha decorrenza dal giorno in cui viene accolta la domanda, viene erogato posticipatamente entro la fine di ogni mese ed ha la durata massima di un anno. Può essere revocato o diminuito in caso di modificazione delle condizioni socio economiche dell'utente e dei parenti tenuti all'obbligo degli alimenti e nel caso in cui l'utente si trasferisca in altro Comune.
L'utente è tenuto a comunicare al Sindaco o all'Assessore competente le modificazioni avvenute nelle proprie condizioni socio economiche.
Il sussidio viene altresì sospeso o interrotto nel caso di ricovero dll'assistito in casa di cura, casa di riposo, istituto ad altra istituzione.
Sono assistibili con sussidi per bisogni particolari i cittadini di Pioltello che abbisognano di una gamma di interventi e si trovano ad affrontare casi di :
- cure costose e prolungate, la cui necessità risulti da specifica certificazione medico-specialistica, e che non siano corrisposte da altri Enti;
- necessità di trasporti per accere a servizi o a prestazioni di carattere riabilitativo.
L'entità della contribuzione dovrà essere commisurata al reddito e comunque compresa tra un minimo del 10% del costo della prestazione ed un massimo dell'80% per gli utenti in possesso di reddito pari al minimo vitale.
I sussidi in attesa di prestazioni previdenziali sono erogabili a quanti hanno diritto alle prestazioni INPS o assistenziali di carattere extracomunale, di invalidità civile e che nel periodo fra la decorrenza della pensione e la liquidazione non dispongono di redditi sufficienti per raggiungere il minimo vitale.
Le modalità e l'entità del contributo seguono la normativa del contributo ordinario temporaneo.
Il sussidio in attesa di pensione viene concesso sotto forma di prestito quando, dalla documentazione raccolta, si evince la possibilità di poter rimborsare, da parte del richiedente, la cifra riscossa senza intaccare il minimo vitale relativo al nucleo dello stesso.

ART. 11

Le prestazioni monetarie straordinarie sono erogate a coloro che si trovino in situazioni di bisogno eccezionale e transitorie non sanabili con prestazioni di carattere ordinario.
Tali prestazioni sono concesse per sopperire a necessità straordinaria di bisogno immediato e contingente.
Possono essere erogate sotto forma di contributo "UNA TANTUM" per:
-contributo spese locazione e riscaldamento
-fornitura o riparazione di apparecchiature ortopediche o di altro tipo non coperta dall'USSL o da altri Enti
-contributo per spese eccezionali legate alla perdita di uno dei componenti il nucleo familiare percettore di reddito.
Tali contributi sono erogati qualora il reddito di tre mesi dell'interessato o del nucleo familiare non superi l'importo risultante dalla somma del costo da affrontare e del minimo vitale del nucleo richiedente.

ART.12

I contributi per l'accesso ai servizi sociali riguardano essenzialmente:
-i ricoveri di personale inabile e/o handicappato in case di riposo od altre apposite istituzioni;
-i servizi di riabilitazione non convenzionati ai sensi della legge 118 del 30.3.71;
-le prestazioni di altri servizi sociali tendenti ad alleviare o risolvere particolari condizioni di non alleviare o risolvere particolari condizioni di non autosufficienza dell'individuo.
I contributi finanziari in questione vengono liquidati direttamente alle Istituzioni interesate.
Per la determinazione del contributo per le case di riposo, devono essere coinvolti i familiari dei parenti tenuti per legge agli alimenti (art.433 del Codice CIvile), i quali si dovranno far carico della quota a loro spettante in rapporto alle rispettive condizioni economiche.
Le quote di pensione che i ricoverati verseranno sono determinate annualmente secondo le indicazioni del piano socio-assistenziale regionale.

ART.13

I sussidi per ex-detenuti/famiglie e vittime del delitto vengono erogati alle suddette categorie di cittadini in misura proporzionata alle necessità (minimo vitale) ed in virtù dell'importo che annualmente viene assegnato al Comune per questa precisa competenza.

ART.14

La concessione delle prestazioni monetarie ordinarie e straordinarie e dei contributi per l'accesso ai servizi viene deliberata di volta in volta dalla Giunta Comunale.
Le decisioni della Giunta devono essere comunicate agli interessati con note formali e riservate a firma del Sindaco o dell'Assessore competente.

ART.15

L'entità dei contributi ordinari continuativi e temporanei non può essere superiore alla differenza fra il minimo vitale e il reddito accertato.
Si intendono per "redditi"tutti gli introiti, valutabili mensilmente, da pensione (ad eccezione delle pensioni di guerra e dei ciechi civili) e da lavoro dipendente o autonomo ed i redditi patrimoniali o di qualsiasi altra specie o natura, nonchè i contributi derivanti dagli obbligati agli alimenti.
Il reddito preso in considerazione per l'applicazione del parametro del minimo vitale è quello:
-del solo interessato qualora viva solo o qualora viva in famiglia ma questa non sia a suo carico;
- di tutti i componenti il nucleo qualora l'assistibile sia minore o qualora la famiglia sia a carico dell'assistibile; si intendono a carco dell'assistibile il coniuge o legittimo convivente e i figli minori di 18 anni o di 21 se studenti o che non possono momentaneamente accedere, per cause indipendenti dalla loro volontà, al lavoro.
Per gli anziani e/o invalidi conviventi con i figli e/o con altri familiari, il contributo viene calcolato in base al reddito globale riferito al solo pensionato.
Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato facendo riferimento alla tabella seguente, i cui parametri dovranno essere aggiornati ogni anno in misura

proporzionale all'aumento del costo della vita (valori ISTAT), compatibilmente alle disponibilità di Bilancio.

N° COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	MINIMO VITALE
1	L. 5.465.000
2	L. 9.072.000
3	L. 11.664.000
4	L. 13.932.000
5	L. 16.200.000
6	L. 18.360.000
7	L. 20.520.000

Ai fini della determinazione del reddito dei cittadini che presentano richieste di assistenza economica, va detratto dal reddito individuale o familiare l'importo del canone di locazione (come definito nell'art.9), eventualmente pagato per la casa di abitazione.

La misura del contributo per il raggiungimento del minimo vitale, determinato ai sensi delle presenti disposizioni regolamentari, può essere ridotta dalla Giunta Comunale in rapporto alle effettive disponibilità di Bilancio.

ART. 16

Con riferimento alla materia oggetto del presente regolamento, per far fronte agli interventi più urgenti ed in particolare per la concessione di sussidi "UNA TANTUM" in misura fino ad un massimo di £. 300.000, la Giunta Comunale può prevedere la istituzione di apposito fondo economale.

ART.17

Il presente regolamento si intende integrato, per quanto non previsto , dalle disposizioni di legge dello stato e della Regione Lombardia in materia e potrà essere modificato dal Consiglio Comunale ogni qual volta si dovesse rendere necessario, per integrazioni o adeguamenti.